



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Il Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, in esito alla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27/03/2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 813/2016 (+ 1398/2016 + 314/2017) R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "altre controversie in materia di previdenza obbligatoria" e vertente

TRA

SERENA s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano De Benedictis ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in Caserta via Ferrarecche n. 55 - opponente -

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in proprio e quale procuratore speciale della S.P.A. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS S.C.C.I. in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.ti e difesi dagli Avvocati, Itala de Benedictis e Avv. Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliati in Caserta alla Via Arena, località San Benedetto – opposti –

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 29/01/2016, contrassegnato dal n.r.g. lavoro 813/2016, la parte opponente proponeva impugnazione avverso la nota dell'Inps del 08/06/2015 nr. 200.08/2015.0160841, ricevuta in data 10/06/2015, con la quale l'Istituto chiedeva la restituzione della somma di € 399.699,00 a titolo di sgravi indebiti per n. 77 lavoratori ex art. 8 comma 9 L. 407/1990 per il periodo dal 05/2010 al 03/2015.

Con ricorso depositato in data 15/02/2016, contrassegnato dal n.r.g. lavoro 1398/2016, la parte opponente proponeva impugnazione avverso il successivo avviso di addebito n. 328 2015 00046930 37 000, notificato a mezzo posta elettronica certificata, in data 21.01.2016, con il quale l'Istituto Previdenziale chiedeva la restituzione della somma di € 109.534,68, a titolo di note di rettifica per il periodo da 02/2014 a 01/2015 per il mancato riconoscimento degli sgravi ex art. 8 comma 9 L. 407/1990 ed indebitamente conguagliati dalla stessa, nonché a titolo di compensazioni indebite per i mesi 04/2014, 10/2014 e 11/2014.

Infine, con successivo ricorso depositato in data 16/01/2017, contrassegnato dal n.r.g. lavoro 314/2017, la parte opponente, in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso l'avviso di addebito 328 2016 0006966159000 notificato, a mezzo posta elettronica certificata, in data 15/12/2016 con il quale l'Istituto Previdenziale chiedeva la restituzione della somma di € 57.066,21, a titolo di note di rettifica per il periodo da 02/2015 a 12/2015 per il mancato riconoscimento degli sgravi ex art. 8

comma 9 L. 407/1990 ed indebitamente conguagliati dalla stessa società opponente sempre per i motivi di cui alla precedente nota impugnata.

A fondamento delle predette opposizione la Serena s.r.l. deduceva di aver proceduto alla assunzione delle predette unità lavorative, indicate nei prospetti allegati alla nota, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e previa esibizione da parte di ciascun lavoratore delle certificazioni rilasciate dal Centro per l'Impiego e/o autocertificazioni attestanti lo stato ed i mesi di disoccupazione ovvero, a decorrere dal 2012, attraverso l'attivazione telematica del c.d. codice di autorizzazione.

Ciò premesso, asserendo di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per poter usufruire delle agevolazioni contributive ingiustamente revocate dall'Inps, concludeva chiedendo di accertare l'insussistenza del diritto di credito vantato dall'Istituto e accertare che le somme richieste non sono dovute; accertare il diritto della parte opponente a beneficiare delle agevolazioni contributive per il periodo 2010 – 2015.

In via subordinata chiedeva altresì all'adito Tribunale di disporre la riduzione delle somme vantate dall'Inps così come accertate in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari con distrazione.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'Inps, in proprio e quale mandatario della SCCI s.p.a., che deduceva l'infondatezza dei ricorsi, sulla base di articolate argomentazioni indicate nelle memorie difensive, ed in particolare eccepiva l'Istituto che la parte opponente non aveva dato prova del rispetto dei requisiti previsti dalla legge per il godimento degli sgravi contributivi ex art. 8 comma 9 legge n. 407/1990 .

Concludeva pertanto chiedendo di rigettare i ricorsi riuniti e di condannare, in via riconvenzionale, la società opponente al pagamento della somma di € 399.699,00 oltre alle somme dovute ex legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Disposta la riunione al presente procedimento di quelli contrassegnati dai numeri di registro 1398/2016 e 314/2017, per motivi di connessione oggettiva e soggettiva, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c.

Le opposizioni riunite sono state proposte tempestivamente avendo la parte opponente impugnato gli avvisi di addebito entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 25 comma 4 del D.lgs. n. 46 /99.

Quanto al merito la nota Inps del 10/06/2015 ha ad oggetto la richiesta di restituzione dell'importo di € 399.699,00 a titolo di sgravi indebitamente fruiti dall'azienda, per n. 77 lavoratori, indicati nell'allegato prospetto, ai sensi dell'art. 8, comma 9 legge 407/1990, per il periodo 2010 – 2015 ed i successivi avvisi di addebito impugnati hanno ad oggetto il recupero della somma di € 109.534,68, a titolo di note di rettifica, per il periodo dal 02/2014 al 01/2015, sempre per il mancato riconoscimento dei predetti

sgravi, ai sensi dell'art. 8, comma 9 L. 407/1990 indebitamente conguagliati nonché a titolo di compensazioni indebite per i mesi 04/2014, 10/2014 e 11/2014 (cfr. avviso di addebito n. 328 2015 00046930 37 000) ed il recupero della somma di € 57.066,21, a titolo di note di rettifica per il periodo da 02/2015 a 12/2015 per il mancato riconoscimento degli sgravi ex art. 8 comma 9 L. 407/1990 ed indebitamente conguagliati dalla stessa società (cfr. avviso di addebito n. 328 2016 0006966159000).

Tanto premesso osserva il giudicante che nella suddetta materia la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato (ribadendo la natura di sovvenzione pubblica degli sgravi, in qualsiasi forma concessi) che, quando l'ente agisce per il pagamento dell'obbligazione contributiva, sul cui ammontare riferito all'intero (cioè senza la riduzione conseguente agli sgravi) non vi è contestazione, si tratta di accertare la sussistenza o meno del diritto agli sgravi.

Conseguentemente, l'azienda o il privato che invochi questo suo diritto (ancorché con l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso su richiesta dell'Inps, per la residua parte dei contributi non riscossi ovvero, come nel caso di specie, opponendosi all'avviso di addebito o alla cartella di pagamento) è tenuto, ex art. 2967 c.c., a dimostrarne i fatti costitutivi (v. Cass. n. 1756/01, n. 256/01, n. 10055/02, n. 19262/2002, n. 3207/03, n. 19262/03, n. 4064/04 e , ancora, n. 16351/2007).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante, invero, nell'affermare che, in tema di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata, in quanto si tratta, sul piano concettuale e probatorio, di eccezioni modificative, in senso riduttivo, dell'obbligo contributivo (Cass. civ. Sez. lav., 9.3.2006, n. 5137).

Ed ancora : *“nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa nei confronti della impresa datrice di lavoro, per omissione contributiva derivante da indebita fruizione di sgravi (nella specie si trattava degli sgravi di cui all'art 8, comma quattro, della legge n.221 del 1991), le ragioni in base alle quali, in sede amministrativa, l'Inps, nell'irrogare la sanzione per omissione contributiva, abbia negato il diritto agli sgravi suddetti, sono irrilevanti, essendo onere dell'impresa opponente fornire la prova della sussistenza del diritto al beneficio contributivo richiesto”* (cfr. Corte di Cassazione Sez. I, Sentenza n. 14130 del 01/10/2002); *“l'onere di provare l'esistenza del diritto allo sgravio incombe sul datore di lavoro che lo richieda. Il diritto allo sgravio contributivo si configura, infatti, come deroga al principio generale dell'obbligo contributivo legata a determinati presupposti di fatto. L'Inps, quale creditore dell'obbligo contributivo ordinario, può limitarsi a dedurre l'inadempimento, mentre incombe sul debitore dimostrare di non essere inadempiente avendo diritto a taluni sgravi. Tale posizione dell'istituto, di natura sostanziale non viene modificata dalla sua posizione processuale di creditore opposto nel giudizio di opposizione, atteso che in tale giudizio è il debitore che, opponendo in compensazione il suo preteso diritto a taluni sgravi, deve dimostrare i fatti costitutivi dell'eccezione”* (Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 4067 del 2004).

Incombe, quindi, sull'opponente, l'onere di dimostrare la ricorrenza dei presupposti per la poter fruire degli sgravi contributivi di cui all'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.

In definitiva, circa l'onere probatorio della sussistenza dei requisiti per usufruire degli sgravi deve richiamarsi il principio, reiteratamente affermato dalla suprema Corte, secondo cui, "in tema di sgravi contributivi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti (cfr. , ex plurimis, Cass. , nn. 1879/1997; 19373/2004; 5137/2006; 16351/2007)" (Cass. sez. lav. N. 25818/2014).

Applicando tale principi, alla fattispecie in esame, deve concludersi che è l'opponente a dover provare la sussistenza del diritto allo sgravio e non viceversa.

Nella specie come anticipato la pretesa dell'ente previdenziale nasce, pertanto, dal disconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 di cui aveva usufruito la società opponente, in relazione alla posizione dei dipendenti indicati nella tabella allegata alla nota impugnata del 08/06/2015. Sono poi scaturiti i successivi avvisi di addebito con i quali l'Inps ha rivendicato le predette agevolazioni contributive già indicate nella nota in oggetto (ma solo per alcuni periodi, come in seguito si dirà) all'esito della emissione della rettifica dei Modelli DM ed ha proceduto al recupero delle compensazioni indebite effettuate dalla società, per i medesimi motivi, per il periodo 04/2104, 10/2014 e 11/2014

La società opponente si è limitata a sostenere di avere diritto alle agevolazioni contributive ai sensi dell'art. 8 comma 9 legge 407/1990 per avere assunto i lavoratori, oggetto del presente giudizio, disoccupati da oltre 24 mesi, previa esibizione da parte degli stessi delle certificazioni rilasciate dal centro per l'impiego ovvero delle autocertificazioni compilate dai medesimi lavoratori.

Tuttavia, l'Ente Previdenziale non contesta suddetta circostanza rappresentando che la revoca del riconoscimento delle agevolazioni contributive era dipesa dal superamento del limite massimo di mesi 36, come può dalla delibera n. 730/2016 di rigetto del ricorso proposto dalla società Serena s.r.l. in sede amministrativa (cfr. allegato produzione Inps).

Pertanto, può evincersi dagli atti di causa che il mancato riconoscimento delle agevolazioni contributive, indebitamente conguagliate, ex legge 407/1990 è dipeso dal superamento del limite temporale massimo di godimento delle stesse pari a n. 36 mesi (per n. 59 lavoratori) avvenuto alle dipendenze della sola Serena s.r.l. e per altri 18 lavoratori avvenuto in società collegate e/o controllate dalla prima.

Tanto premesso la disciplina sottesa alla lite può essere così riassunta.

Giova premettere che l'art. 8 comma 9 della legge 407 del 1990, come modificato dalla L. n. 92/2012, Ai sensi dell'art. 8 comma 9 della legge n. 407/1990 *"A decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del*

50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.”

L'art. 4 comma 12 della legge 92/2012, ratione temporis applicabile anche alla fattispecie in oggetto, prevede che “ *Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti principi:*

.....

omissis d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore”

Inoltre tale disposizione normativa è stata riprodotta nell'art. 31 del D.lgs. 150/2015 ove è nuovamente statuito che “1. *Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi:...(omissis)...*

“ d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo”

Pertanto, alla luce della normativa sopra richiamata, i datori di lavoro, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno 24 mesi, possono godere di una riduzione contributiva previdenziale pari al 50%, per la quota a loro carico, per un periodo 36 mesi. Nel caso di assunzioni effettuate nelle aree del Mezzogiorno la riduzione è elevata al 100%, sempre per un periodo di 36 mesi.

Ancora le agevolazioni non spettano nel caso in cui si tratta di lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Tanto premesso, come già anticipato, il recupero si è reso necessario in quanto, a seguito di accertamenti condotti dall'Istituto Previdenziale è emerso che, era stato superato il limite massimo di fruizione delle agevolazioni contributive, previste dall'art. 8 comma 9 della Legge n. 407/90, per le

assunzioni di inoccupati /disoccupati da almeno 24 mesi, per i lavoratori, indicati nel prospetto allegato alla nota del 08.06.2015. Ed in particolare per n. 59 lavoratori era stato superato il periodo massimo concedibile di 36 mesi avendo gli stessi lavorato solo per la Serena s.r.l.; per gli altri 18 lavoratori (cfr. elenco lavoratori con assetto coincidente allegato produzione Inps) , invece, è stato superato il periodo massimo concedibile di 36 mesi avendo gli stessi lavorato, sempre part time, a 20 ore settimanali, prima con la Serena s.r.l. e poi con altre società (Global Service s.r.l. – Consorzio Daman) che presenta sostanzialmente i medesimi assetti societari di quelli della società opponente (stessa attività sociale di pulizia, , stessi proprietari – nella specie Michele Ferrara – stessa sede legale).

Ebbene, tanto premesso, ritiene questo decidente che la società opponente non abbia soddisfatto l'onere sulla stessa incombente di provare che, nella fattispecie in esame, ricorrevano i presupposti per poter godere della agevolazioni contributive in questione avendo allegato esclusivamente, in relazione ai lavoratori interessati, la certificazione Unilav di assunzione ed i certificati rilasciati dal Centro per l'Impiego o le autocertificazioni sottoscritte dai medesimi lavoratori, attestanti i mesi di disoccupazione. Nella specie, difatti, la società opponente non ha in alcun modo documentato (attraverso l'esibizione di estratti contributivi, modelli Uniemens etc.) che, per tutti i lavoratori interessati ed indicati dall'Inps nella nota impugnata, non sia stato superato il limite massimo di mesi 36 per poter godere delle agevolazioni contributive come previsto dalle disposizioni normative sopra richiamate. Né ha, tempestivamente, articolato alcun mezzo istruttorio volto a provare suddette circostanze.

Di contro l'Inps ha provato la fondatezza della pretesa contributiva attraverso la documentazione allegata alle memorie di costituzione depositate nei giudizi in oggetto. A titolo esemplificativo dalla documentazione allegata risulta: - che i lavoratori Di Donato Giambattista e Lucariello Giuseppina, lavorando, esclusivamente per la Serena s.r.l., hanno superato il limite massimo dei 36 mesi agevolati concedibili (cfr. Estratto contributivo e modello Uniemens allegati telematici Inps).

Tale documentazione e le asserzioni indicate nelle memorie difensive dell'Istituto non sono state, peraltro, nemmeno specificamente contestate dalla parte opponente.

Analogamente la parte opponente non ha provato l'assenza di assetti societari coincidenti ovvero l'assenza di collegamenti e controlli, tra la società Serena s.r.l. e le altre società utilizzatrici dei 18 lavoratori indicati nel prospetto allegato dall'Istituto Previdenziale (quali Global Service s.r.l. – Consorzio Daman).

Ebbene la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'onere di provare l'insussistenza di tali requisiti spetta alla società opponente e che il relativo onere può essere soddisfatto con la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero mediante presunzioni (*“Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 4, legge n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale dipendente in mobilità, presuppone che queste ultime non abbiano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che ebbe a procedere ai licenziamenti - come deriva ove esistano rapporti di coniugio o di parentela - e, comunque, deve*

essere insussistente un collegamento o controllo tra le due imprese che si traduca in operazioni coordinate, anche di ristrutturazione complessiva, con spostamento di parte della forza lavoro dall'una all'altra impresa ed esclusione di un reale incremento della forza complessivamente occupata; ne consegue, pertanto, che, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., grava sull'impresa, che - in deroga all'ordinario obbligo contributivo - invoca il diritto al riconoscimento dei benefici, la prova dell'inesistenza dei fatti negativi e il relativo onere può essere soddisfatto con la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero mediante presunzioni" (Sez. I, Sentenza n. 8988 del 07/04/2008).

Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" devono intendersi tutte quelle situazioni che, pur in presenza di un qualche elemento di differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da un'azienda e la loro assunzione da parte dell'altra (Cassazione civile, sez. lav., 01 luglio 2002, n. 9532).

Al riguardo, in materia di collegamento societario, la Suprema Corte di Cassazione, investita in fattispecie assimilabili alla medesima, si è già espressa, in particolare, con la sentenza del 14 settembre 2011 n.18766.

In particolare la Cassazione ha escluso che l'art. 2359 c.c. possa segnare l'approccio interpretativo da seguire agli effetti dell'individuazione dell'ambito di applicazione dell'art. 8 L.223/91, norma che, a differenza della prima, tutela interessi di spiccata rilevanza sociale, che impongono all'interprete una lettura estensiva della disciplina.

A parere della Corte, infatti, impediscono il riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 8 l. 223/91 *"non solo quei rapporti che si concretizzano in forme di controllo e/o di collegamento espressamente regolate dall'art. 2359 c.c., bensì anche quei rapporti tra imprese che si concretizzano, sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato, in ragione di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (legami di coniugio, parentela, affinità, o finanche di collaudata e consolidata amicizia tra soci, ecc.), che conducano a ideare, o fare attuare, operazioni coordinate di ristrutturazione, comportanti il licenziamento da parte di un'impresa e l'assunzione di lavoratori da parte di un'altra, e che oggettivamente attestino l'utilizzo dei benefici per finalità diverse da quelle per le quali esse sono stati concepiti"* (nello stesso senso si è espressa Cass., Sez. Lav., 20 aprile 2006, n. 9224).

Ciò che rileva, pertanto, è la situazione di fatto. Per escludere i benefici di legge non si ritiene necessaria la sussistenza dei criteri "tecnici" di "collegamento e controllo" richiamati dall'art. 2359 cod. civ., bensì si considera sufficiente il "comune agire sul mercato".

Nella specie è gravemente sintomatico dell'esistenza di tale "comune agire sul mercato" la circostanza che le società interessate presentano il medesimo assetto proprietario (La Serena s.r.l. Ferrara Michele e Ferrara Marco, la Global Service s.r.l. Ferrara Michele) e che nel Consorzio Stabile Daman, la Serena s.r.l. riveste la posizione di consorziato e Ferrara Michele Presidente del Consiglio Direttivo; che inoltre

sono tutte le predette società sono amministrate da Michele Ferrara, che la sede legale della Global Service s.r.l. e del Consorzio Daman coincide con il domicilio dei proprietari della Serena s.r.l. ; che, inoltre, la sede legale della Global Service s.r.l. e del Consorzio Daman (via G.M. Bosco in Caserta), coincide con un ufficio amministrativo della Serena s.r.l. ; che, infine, le società hanno un oggetto sociale praticamente coincidente, consistente nello svolgimento dell'attività prevalente di servizi di pulizia (Cfr. visure camerali in atti)

Nella specie, dunque, essendo presenti gravi indizi che depongono per la presenza di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, l'Inps ha documentato, a titolo esemplificativo, che il lavoratore Bove Michele, ha lavorato per la Global Service s.r.l. con agevolazioni contributive dal 6/2007 al 7/2010 e successivamente è stato assunto, con le medesime agevolazioni dalla Serena s.r.l. (cfr. allegati telematici produzione Inps).

In definitiva, la società opponente che invoca il suo diritto agli sgravi, non ha adempiuto all'onere su di sé incombente, ex art. 2967 C.c., di dimostrare i fatti costitutivi di tale diritto. Nè ha specificamente contestato le deduzioni dell'Istituto nonché la documentazione dallo stesso allegata.

Ne consegue la legittimità della pretesa contributiva rivendicata dall'Inps con la nota del 10/06/2015 e dei successivi avvisi di addebito impugnati.

L'Inps, inoltre, nel giudizio contrassegnato dal n.r.g. 813 /2016 , con il quale è stata impugnata la nota del 1006/2015, ha rappresentato il proprio interesse ad ottenere un titolo esecutivo avverso la società opponente, con la condanna della stessa, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta al pagamento della somma di euro € 399.699,00 oltre accessori come per legge.

Nelle note depositate in data 03/02/2022, l'Istituto ha ridotto la suddetta domanda riconvenzionale precisando sul punto quanto segue : *“ come emerge dalla relazione amministrativa allegata e come confermato dagli allegati (“Serena srl 1 pagina”, “Serena srl prospetto verifiche” e “copia di Serena srl”), nella diffida notificata in 10.06.2015, oggetto del giudizio RG 813/2016 con domanda riconvenzionale dell'Istituto, con l'importo a titolo di sola sorte pari ad € 351.033.00, erano comprese crediti contributivi Inps, a titolo di agevolazioni contributive indebite ex art. 8 comma 9 legge 407/1990 per il periodo da 02/2014 a 03/2015 e per i lavoratori indicati nei menzionati allegati, per la somma di € 57.661,49 che erano già stati inseriti in un successivo momento nelle note di rettifica da 02/2014 a 03/2015 riportati nei due avvisi di addebito impugnati con i giudizi RG 1398/2016 e RG 314/2017. Pertanto l'Istituto Previdenziale, in ottemperanza alla richiesta dell'adito Tribunale, ha potuto verificare che in effetti nella diffida del 10.06.2015, oggetto del giudizio RG 813/2016, vi è stata una duplicazione del credito contributivo ex art. 8 comma 9 legge 407/1990 per il periodo dal 02/2014 al 03/2015 per € 57.661,49 che è già compreso nei due avvisi di addebito oggetto degli altri due giudizi riuniti.*

Pertanto l'importo del credito contributivo indicato nella diffida del 10.06.2015 oggetto di domanda riconvenzionale Inps (RG 813/2016) va ridotto alla minor somma di € 293.371,51 alla quale vanno aggiunte le somme aggiuntive ex

legge 388/2000 per € 40.672,01, per la somma complessiva tutt'ora dovuta pari ad € 334.053,42 alla data del 04.07.2015, oltre alle somme aggiuntive dovute ex lege" (cfr. note telematiche depositate in data 3.2.2022).

Ebbene, come già evidenziato in parte motiva, avendo l'INPS fornito la prova della pretesa azionata con la nota del 10/2015, come emerge dalla documentazione in atti dalla quale risulta il superamento del predetto limite dei 36 mesi, in relazione all'elenco dei lavoratori indicato nell'allegato alla predetta nota (si ribadisce deduzioni dell'Istituto e relativa documentazione non specificamente contestata dalla Serena s.r.l.) e non avendo la società opponente offerto la prova del diritto alle esenzioni usufruite, il ricorso va respinto con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale proposta limitatamente al minor importo rideterminato dall'Istituto.

Sul punto giova evidenziare che la società opponente ha richiesto, in via subordinata, di ridurre la predetta somma; tuttavia la deduzione risulta oltremodo generica in quanto non ha indicato quali siano stati gli errori di calcolo posti in essere dall'Istituto, né successivamente ha contestato la quantificazione rideterminata dall'Inps nelle note telematiche del 3.2.2022.

Ne consegue che, in accoglimento della domanda riconvenzionale la Serena s.r.l. va condannata al pagamento in favore dell'Inps dell'importo di euro 334.053,42.

La novità e complessità delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. La restante metà segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria.

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta i ricorsi riuniti
- 2) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la parte opponente Serena s.r.l. al pagamento in favore dell'Inps dell'importo di euro 334.053,42
- 3) condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell'Inps, di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro 3800,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge, compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite

Si comunichi

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Roberta Gambardella